



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito con modificazioni dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 17), con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto in data 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 1.6.2016 (prot. n. 352), con il quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione dei corsi di primo livello in *“Visual design” (DIPL 02)*, *“Interior design” (DIPL 02)*, *“Product design” (DIPL 02)*, *“Fashion design & Accessories” (DIPL 02)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2016/2017;

VISTO il d.m. 14.5.2018 (prot. n. 384), con il quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Firenze dei corsi di primo livello in *“Visual design” (DIPL 02)*, *“Interior design” (DIPL 02)*, *“Product design” (DIPL 02)*, *“Fashion design & Accessories” (DIPL 02)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2018/2019;

VISTA la circolare ministeriale prot. n.13211 del 4.5.2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2021/2022”*;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021 recante la *“proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione - Valutazione periodica - Accredimento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA l'istanza del 22.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ha proposto per la sede di Milano e per quella decentrata di Firenze istanza di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"*;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, riportata nella nota del 22.6.2021, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTE le delibere del Consiglio accademico del 1.4.2021, recante prot. n. CA 016_01/04/2021, e del Consiglio di amministrazione del 21.6.2021 dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* per la sede di Milano e per quella decentrata di Firenze;

VISTA la nota del 23.2.2021, recante prot. dgfis n. 2482, assunta in data 23.2.2021 al prot. dgsinfs n. 5038, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento per la sede decentrata di Firenze dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 274 del 17.12.2020 al termine del primo anno di attività autorizzata;

VISTA la nota del 23.11.2021, recante prot. dgfis n. 15920, assunta in data 23.11.2021 al prot. dgsinfs n. 36370, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento per l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 235 del 27.10.2021 al termine del terzo anno di attività autorizzata;

VISTA la nota del 29.10.2021, recante prot. n. 5328/2021, assunta in data 2.11.2021 al prot. dgsinfs n. 33120, avente ad oggetto la comunicazione secondo cui *"è possibile procedere altresì alla valutazione delle istanze di ampliamento dell'offerta formativa presentate dall'Istituto per l'a.a. 2021/2022"* presso la sede decentrata di Firenze, resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 235 del 27/10/2021;

VISTO il verbale n. 77 dell'8 e 9.11.2021 della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, assunto in data 15.11.2021 al prot. dgsinfs n. 34873, con cui quest'ultima ha espresso parere negativo in merito al requisito della *"conformità all'ordinamento didattico"* richiesto per l'attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* (DIPL 02), ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTE le note del 16.11.2021, recanti prot. dgsinfs n. 35085 e 35056, con cui la scrivente Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, di cui all'art. 10*bis* della l. 7.8.1990, n. 241, all'Istituto Marangoni, rispettivamente, per la sede di Milano e per quella decentrata di Firenze;

VISTE le note del 23.11.2021, assunte al prot. dgsinfs n. 36137 e 36138, con cui l'Istituto Marangoni ha riscontrato le predette comunicazioni di preavviso di rigetto, rispettivamente, per la sede di Milano e per quella decentrata di Firenze;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 38011 dell'1.12.2022, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2022/2023"*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'adeguamento effettuato tramite inserimento della documentazione nella piattaforma CINECA;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, nel verbale n. 80 del 16-21.12.2021, assunto in data 5.1.2022, al prot. dgsinfs n. 239, secondo cui *“i corsi afferenti alla medesima scuola devono avere lo stesso parametro ore/credito. [...] L'Istituto Marangoni ha chiesto l'autorizzazione a modificare corsi nelle sedi di Milano e Firenze, già in precedenza autorizzati, nei quali viene modificato il rapporto ore/crediti da 1/25 a 1/20. Congiuntamente è chiesta l'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica e musicale per nuovi corsi di Diploma accademico di primo e secondo livello - utilizzando il medesimo rapporto 1 credito / 20 ore - e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi di Master di primo livello utilizzando il rapporto 1 credito / 25 ore. Essendo i predetti corsi afferenti alla medesima scuola DIPL02, è necessario uniformare in questi corsi il rapporto ore/crediti, adempimento questo che è preliminare alla valutazione dei singoli corsi in quanto la variazione del rapporto ore/crediti modifica l'offerta formativa”*;

VISTA la nota del 20.1.2022, recante prot. dgsinfs n. 1614, con la quale sono state notificate all'Istituto denominato Marangoni, per la sede di Milano e quella decentrata di Firenze, le osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM nel predetto verbale n. 80 del 16-21.12.2021;

VISTA la nota di riscontro alle predette osservazioni assunta in data 24.1.2022, al prot. dgsinfs n. 1824;

VISTO l'adeguamento effettuato tramite inserimento della documentazione nella piattaforma CINECA;

VISTO il verbale n. 81 del 21, 24 e 27.1.2022 della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, assunto in data 2.2.2022, al prot. dgsinfs n. 2913, con cui quest'ultima ha formulato parere positivo in merito al requisito della *“conformità all'ordinamento didattico”* richiesto per l'attivazione del corso accademico di primo livello in *“Fashion styling & creative direction” (DIPL 02)*, proposta dall'Istituto denominato Marangoni per la sede di Milano e quella decentrata di Firenze, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTA la nota del 9.2.2022, recante prot. dgsinfs n. 3653, con cui la scrivente Amministrazione ha trasmesso l'ordinamento didattico del corso accademico di primo livello in *“Fashion styling & creative direction”* all'ANVUR per le valutazioni di competenza;

VISTA la nota del 10.2.2022, recante prot. n. 608/2022, assunta in data 11.2.2022, al prot. dgsinfs n. 3901, con cui l'ANVUR ha espresso parere negativo in ordine al requisito *“dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare”* del predetto corso accademico, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTA la nota del 7.3.2022, recante prot. dgsinfs n. 6553, con cui la scrivente Amministrazione ha comunicato il rigetto della richiesta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *“Fashion styling & creative direction” (DIPL 02)* avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, per la sede di Milano e quella decentrata di Firenze per l'a.a. 2021/2022, con invito a ripresentare l'istanza per l'a.a. 2022/2023, fatto salvo il parere favorevole già espresso dalla commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM;

VISTA l'istanza del 28.2.2022, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni,



Il Ministro dell'università e della ricerca

con sede in Milano, ha proposto istanza di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* per la sede di Milano e per quella decentrata di Firenze;

VISTO il decreto del Direttore Generale del 24.3.2022, recante prot. sgmur n. 467, con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni;

VISTA la nota del 1.7.2022, assunta al prot. dgsinfs n. 16585, con cui l'ANVUR ha trasmesso il parere positivo reso dal Consiglio Direttivo, con delibera n. 137 del 27.6.2022, in merito al requisito *"dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare"*, richiesto per la nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* (DIPL 02), avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, per la sede di Milano e quella decentrata di Firenze, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni, per la sede di Milano e quella decentrata di Firenze, all'attivazione del nuovo corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* (DIPL 02);

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso la sede di Milano e quella decentrata di Firenze, il corso accademico di primo livello in *"Fashion styling & creative direction"* (DIPL 02).
2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano e Firenze, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studio di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art.1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato Marangoni, nella sede di Milano e in quella decentrata di Firenze, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa